GARANTE *PRIVACY*: USO DEI METADATI NEI PROGRAMMI *MAIL* IN AMBITO LAVORATIVO

Si informano i Signori Clienti che il Garante della *privacy*, con provvedimento n. 642/2023, ha fornito importanti indicazioni relative all'utilizzo dei metadati accessibili mediante programmi di posta elettronica in ambito lavorativo.

In particolare, ci si riferisce alla possibilità che servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità *cloud*, possano raccogliere per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all'utilizzo degli *account* di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell'*email*), conservando gli stessi per un esteso arco temporale.

Il Garante, in primo luogo, ricorda che il contenuto dei messaggi di posta elettronica, i relativi metadati e i *file* allegati riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente (articoli 2 e 15, Costituzione), e che l'impiego di programmi e servizi informatici dà luogo a "*trattamenti*" di dati personali, riferiti a "*interessati*", identificati o identificabili (articolo 4, § 1, n. 1) e 2), Regolamento) nel contesto lavorativo.

Sulla base di tali presupposti il Garante ritiene necessario che il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, verifichi la sussistenza di "un idoneo presupposto di liceità" prima di effettuare trattamenti di dati personali dei lavoratori attraverso tali programmi e servizi, rispettando le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo.

Inoltre, si dovrà procedere con apposita e specifica informativa, preventiva rispetto al trattamento, nei confronti dei lavoratori così da fornirgli, in modo corretto e trasparente, una chiara rappresentazione del complessivo trattamento effettuato, consentendo agli stessi di disporre di tutti gli elementi informativi essenziali previsti dal Regolamento *privacy* e di essere pienamente consapevoli, prima che il trattamento abbia inizio, delle caratteristiche dello stesso.

Anche solo l'attività di raccolta e conservazione dei c.d. metadati necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, sempre secondo il documento del Garante *privacy*, può portare a dover richiedere l'autorizzazione *ex* articolo 4, L. 300/1970, all'ITL o alle rappresentanze sindacali, se riguarda un tempo superiore a 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate e documentate esigenze che ne giustifichino il prolungamento, di ulteriori 48 ore.

Il provvedimento n. 642/2023 invita quindi a verificare che le impostazioni di base dei programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti - specialmente nel caso in cui si tratti di prodotti di mercato forniti in modalità *cloud* o *as-a-service* – possano essere modificate, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il periodo di conservazione degli stessi a un limite massimo di 7 giorni, estensibile di ulteriori 48 ore.

Si precisa inoltre che, dovendosi procedere, per periodi superiori, alle procedure di garanzie *ex* articolo 4, L. 300/1970, nelle more i predetti metadati non possono comunque essere utilizzati.